

# Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

del 5 giugno 1931 (Stato 1° agosto 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

in virtù degli articoli 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1929,

*decreta:*

## **Capo I. Stemmi ed altri segni svizzeri**

### **A. Stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni**

#### **I. Registrazione come marche di fabbrica o di commercio**

##### **Art. 1**

<sup>1</sup> Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di esse:

1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni o le bandiere rappresentanti tali stemmi; la croce federale; gli elementi caratteristici degli stemmi dei Cantoni;
2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni; i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;
3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei numeri 1 e 2;
4. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accennano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un Cantone, d'un distretto, di un circolo o d'un Comune ovvero gli elementi caratteristici di stemmi cantonali.

<sup>2</sup> Possono essere registrati:

- a. i segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, per comunità (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di questa comunità;
- b. in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia, permesse giusta l'articolo 4 capoverso 2 e l'articolo 5 capoverso 3.

CS 2 919

<sup>1</sup> [CS 1 3]

## II. Uso effettivo

### 1. Stemmi ed altri contrassegni della Confederazione e dei Cantoni

#### Art. 2

<sup>1</sup> È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come elementi di marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su prodotti destinati ad essere spacciati come merce o sul loro imballaggio:

1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rappresentanti questi stemmi, la croce federale, gli elementi caratteristici di stemmi cantonali o i segni che possono essere confusi con i suddetti;
2. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accennano alla croce o allo stemma federale, allo stemma di un Cantone ovvero ad elementi caratteristici di stemmi cantonali.

<sup>2</sup> È permesso:

- a. l'uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, da parte della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, come pure da parte delle aziende di queste comunità;
- b. l'uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzionato nel capoverso 1, che siano state depositate come marche collettive dalla Confederazione o da un Cantone, quando chi le adopera appartenga ad uno dei ceti di produttori, industriali o commercianti a cui sono destinate le marche stesse;
- c. in generale, l'uso della croce federale come elemento del segno dei brevetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui brevetti d'invenzione.

#### Art. 3

<sup>1</sup> I segni figurativi e verbali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono essere messi su insegne commerciali, annunci, prospetti o carte d'affari, o usati in un altro modo che non sia quello previsto dall'articolo 2 capoverso 1, purchè quest'uso non sia contrario alle buone costumanze.

<sup>2</sup> L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

- a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, come pure circa le sue pretese relazioni con la Confederazione o con un Cantone;
- b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nell'articolo 2 capoverso 1;
- c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.

**Art. 4**

<sup>1</sup> Gli emblemi che non siano quelli menzionati nell'articolo 2 capoverso 1 numero 1, e i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione e dei Cantoni non potranno essere contraffatti nè imitati in modo che vi sia pericolo di scambiarsi con i segni o punzoni autentici, neppure se l'autore della contraffazione od imitazione non intendesse con ciò commettere un falso.

<sup>2</sup> Sono eccettuate le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia che servono a contraddistinguere prodotti affatto diversi da quelli a cui sono destinati i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia autentici. Se però questi ultimi contengono un emblema federale o cantonale o gli stemmi di un distretto, d'un circolo o d'un Comune restano riservate le proibizioni prescritte negli articoli 2, 3, 4 capoverso 1, nell'articolo 5 capoversi 1 e 2.

**2. Stemmi ed altri segni di distretti, circoli e Comuni****Art. 5**

<sup>1</sup> I segni sottoindicati di distretti, circoli o Comuni, cioè:

- a. gli stemmi o le bandiere in cui figurano;
- b. i contrassegni e i punzoni di controllo o di garanzia,

o i segni che si possono facilmente confondere con essi, non devono essere messi su prodotti o sul loro imballaggio o comunque adoperati, quando tale uso sia contrario alle buone costumanze. Altrettanto dicasi delle indicazioni che accennano agli stemmi delle comunità summenzionate.

<sup>2</sup> L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

- a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali con un distretto o circolo o con un Comune;
- b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nel capo verso 1;
- c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.

<sup>3</sup> Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non si applicano alle contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia che servono a contraddistinguere prodotti assolutamente diversi da quelli a cui sono destinati i contrassegni e punzoni autentici. Se detti segni contengono un emblema federale o cantonale o lo stemma di un distretto, di un circolo o di un Comune, restano riservate, a seconda del segno rappresentato, le disposizioni proibitive degli articoli 2, 3 e 4 capoverso 1 o quelle dei capoversi 1 e 2 qui sopra.

## **B. Denominazioni ufficiali**

### **Art. 6**

Le parole «Confederazione», «federale», «Cantoni», «cantonale», «Comune», «comunale», o le espressioni facili a confondere con queste parole non potranno essere adoperate nè sole nè in unione con altre parole, quando questo uso sia atto a far supporre erroneamente l'esistenza di relazioni ufficiali della Confederazione, di un Cantone o d'un Comune con chi usa queste parole o con la fabbricazione o il commercio di certi prodotti; lo stesso dicasi quando l'uso avvenga in modo da costituire un atto di dispregio verso la Confederazione, i Cantoni o i Comuni.

## **C. Segni nazionali figurativi e verbali**

### **Art. 7**

<sup>1</sup> È permesso l'uso dei segni nazionali figurativi o verbali, purchè non leda le buone costumanze.

<sup>2</sup> Quest'uso è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

- a. quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione commerciale di chi si serve del segno;
- b. quando costituisca un atto di dispregio verso il segno nazionale figurativo o verbale;
- c. quando il segno sia usato da uno straniero domiciliato all'estero.

## **D. Disposizioni comuni**

### **Art. 8**

In quanto ne sia vietato l'uso, i segni figurativi e verbali menzionati negli articoli 6 e 7 non potranno neppure essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di siffatte marche.

### **Art. 9**

Gli oggetti, muniti di segni figurativi o verbali contrariamente a quanto dispongono gli articoli 2 a 7, non possono essere nè venduti nè offerti in vendita, nè altrimenti messi in commercio e neppure fatti transitare per la Svizzera.

## Capo II. Stemmi ed altri segni dell'estero

### Art. 10

<sup>1</sup> In quanto alla Svizzera sia fatto un trattamento di reciprocità per i segni federali e cantonali dello stesso genere, è vietato:

1. registrare come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di siffatte marche, oppure usare per scopi commerciali od altri gli stemmi, le bandiere ed altri emblemi, i contrassegni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia o i segni nazionali, figurativi o verbali, di altri Stati o i segni che si possono facilmente confondere con i suddetti;
2. mettere in circolazione oggetti muniti di uno dei segni esteri menzionati al numero 1.

<sup>2</sup> Queste prescrizioni non sono applicabili alle persone autorizzate a far uso di segni esteri suddetti.

<sup>3</sup> In mancanza di stipulazioni internazionali spetterà al Consiglio federale stabilire se e in che misura un altro Stato accordi la reciprocità alla Svizzera. La constatazione del Consiglio federale vincola i tribunali.

### Art. 11

<sup>1</sup> È vietato, indipendentemente dalla reciprocità:

1. usare
  - a. stemmi o bandiere di Stati o Comuni esteri,
  - b. altri emblemi di Stato o contrassegni o punzoni ufficiali di controllo o di garanzia esteri,
  - c. o segni che si possano facilmente confondere con i suddetti,in modo atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti o circa la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali coll'ente pubblico del cui segno fa uso;
2. vendere, offrire in vendita o mettere comunque in circolazione oggetti la cui denominazione sia contraria al numero 1.

<sup>2</sup> In quanto ne sia vietato l'uso, i segni menzionati nel capoverso 1 numero 1 non potranno neppure essere iscritti come marche di fabbrica o di commercio o come loro elementi.

### Art. 12

L'uso degli stemmi e bandiere, dei contrassegni e punzoni ufficiali di controllo o di garanzia o d'altri segni pubblici svizzeri che non sia contrario alla presente legge, non deve essere vietato neanche se questi segni assomiglino a un segno ufficiale dell'estero.

### Capo III. Disposizioni penali<sup>2</sup>

#### Art. 13

<sup>1</sup> Chi, intenzionalmente, violando le disposizioni della presente legge, usa, contraffà od imita stemmi, bandiere o altri emblemi, contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia od altri segni figurativi o verbali,

vende od offre in vendita o mette comunque in circolazione in Svizzera o vi fa transitare degli oggetti,

è punito con la multa fino a cinquemila franchi o con la detenzione fino a due mesi. Le due pene possono essere cumulate, e, in caso di recidiva, essere aumentate fino al doppio.

<sup>2</sup> Si considera come recidivo colui che, prima dello spirare di tre anni dall'esecuzione o dal condono di una pena inflitta in virtù della presente legge, subisca una nuova condanna.

<sup>3</sup> Se un'infrazione alla presente legge costituisce un reato punito con pena più grave dalla legislazione federale o cantonale, è applicabile questa pena.

#### Art. 14<sup>3</sup>

#### Art. 15

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

<sup>2</sup> Sono competenti i tribunali del luogo dove fu commessa l'infrazione e quelli del luogo di domicilio dell'imputato o, quando ci siano più imputati, i tribunali del luogo di domicilio di uno di essi.

<sup>3</sup> Se il luogo dove fu commessa l'infrazione è sconosciuto o si trova all'estero, sono competenti i tribunali del luogo dove si sono prodotti gli effetti in Svizzera.

<sup>4</sup> ...<sup>4</sup>

#### Art. 16

<sup>1</sup> L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; essa può, particolarmente, ordinare il sequestro di oggetti muniti di segni contrari alla legge.

<sup>2</sup> La confisca di oggetti o la soppressione, a spese del proprietario, di denominazioni non permesse, potrà essere ordinata anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione.

<sup>2</sup> A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459).

<sup>3</sup> Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>4</sup> Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>3</sup> Se il tribunale ordina la soppressione di denominazioni non permesse, gli oggetti dovranno essere restituiti, a soppressione avvenuta, al loro proprietario, verso pagamento della multa e di tutte le spese adossategli.

#### **Capo IV. Disposizioni concernenti i registri; disposizioni transitorie e finali**

##### **Art. 17**

<sup>1</sup> Le denominazioni di ditte, di associazioni o di stabilimenti che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge non devono essere iscritte nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Parimente, i disegni e modelli industriali non conformi alle disposizioni della presente legge non possono essere depositati.

##### **Art. 18**

<sup>1</sup> Se l'Ufficio federale della proprietà intellettuale registra una marca di fabbrica o di commercio non ammessa dalla presente legge, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la radiazione.

<sup>2</sup> Le iscrizioni nel registro di commercio contrarie alla presente legge vanno modificate o cancellate seguendo la procedura prescritta per questo registro.

##### **Art. 19<sup>5</sup>**

##### **Art. 20**

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>6</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>7</sup>

##### **Art. 21**

<sup>1</sup> In circostanze speciali, il Consiglio federale potrà permettere che si continui a usare una ditta commerciale, un nome d'associazione o di stabilimento ovvero una marca di fabbrica o di commercio oltre il termine stabilito negli articoli 19 e 20.

<sup>2</sup> È ammessa l'esistenza di circostanze speciali quando sia dimostrato che la modificazione o la sostituzione di un nome di una ditta o di una marca non potrebbe succedere senza svantaggi sproporzionati per il titolare. Di ciascuna marca il titolare deve inoltre provare ch'essa è già stata usata da lui o dal suo predecessore da almeno

<sup>5</sup> Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>6</sup> Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>7</sup> Abrogato dal n. 25 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

dieci anni prima ch'entrasse in vigore la presente legge e che ha acquistato notorietà nel commercio come contrassegno dei prodotti su cui figura.

**Art. 22**

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni ad essa contrarie della legislazione federale e cantonale.

**Art. 23**

Il Consiglio federale prenderà i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge e fisserà la data a cui questa deve andare in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1932<sup>8</sup>

<sup>8</sup> DCF del 5 gen. 1932 (RU 48 10).